# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 14 settembre 1983**

**che autorizza la Repubblica francese a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia e immessi in libera pratica nella Comunità**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(83/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una soveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, a mezzo della decisione 83/326/CEE del 28 giugno 1983 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire tale sorveglianza ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia contemplate dall'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia [3], mediante i regolamenti (CEE) n. 1898/83 [4], (CEE) n. 1899/83 [5] e (CEE) n. 1957/83 [6], la Commissione ha istituito misure di protezione nei confronti delle importazioni in Francia di prodotti tessili delle categorie 2, 4, 6, 16, 20 e 26, originari di tale paese terzo ;

considerando che tali misure di salvaguardia sono state autorizzate a seguito dell'incremento massiccio e rapido di dette importazioni in Francia e del pregiudizio da esse derivante per il settore produttivo francese ad esse inerente ;

considerando che, in virtù delle misure di protezione così istituite, l'importazione in Francia di taluni prodotti tessili originari della Turchia è sottomessa a dei limiti quantitativi fino al 31 dicembre 1983 ;

considerando che, per individuare rapidamente le deviazioni di traffico delle merci che possono aggravare o determinare difficoltà economiche nel settore in oggetto, il governo francese ha presentato alla Commissione, il 3 agosto 1983, ulteriori domande d'autorizzazione a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE per l'istituzione di una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia e messi in libera pratica negli Stati membri ;

considerando che la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione potessero essere oggetto delle misure di sorveglianza intracomunitaria di cui all'articolo 2 della decisione 80/47/CEE ;

considerando che dall'esame effettuato risulta sussistere il rischio che si verifichino deviazioni di traffico attraverso gli altri Stati membri e che queste mettano in causa gli obiettivi perseguiti dalle misure di salvaguardia autorizzate nei confronti della Francia, nonché aggravino o prolunghino le difficoltà economiche del settore di produzione considerato ;

considerando la gravità della situazione e l'impossibilità di risolvere attualmente questo problema mediante misure generali a livello comunitario ;

considerando che, grazie all'applicazione di una clausola di salvaguardia ufficiale e date le circostanze eccezionali, è opportuno autorizzare la Francia ad istituire une sorveglianza intracomunitaria preliminare nei confronti delle importazioni dei prodotti tessili in causa, originari della Turchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri, sino alla scadenza dei suddetti regolamenti (CEE) n. 1898/83, (CEE) n. 1899/83 e (CEE) n. 1957/83,

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
[4] GU n. L 188 del 13. 7. 1983, pag. 5.
[5] GU n. L 188 del 13. 7. 1983, pag. 7.
[6] GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fino al 31 dicembre 1983, in conformità della decisione 80/47/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad esercitare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti tessili di cui all'allegato, originari della Turchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

**Prodotti tessili di cui alle seguenti categorie (1)**

| Categoria | Paese d'origine |
|---|---|
| 2 | Turchia |
| 4 | Turchia |
| 6 | Turchia |
| 16 | Turchia |
| 20 | Turchia |
| 26 | Turchia |

(1) Vedi definizioni riprese nel regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1982).